

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 01/06/2021

FATTO

Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2021 il ricorrente, unitamente al cointestatario, riferisce di essere titolare di n. 3 Buoni Fruttiferi della serie "Q/P", emessi su cartaceo della serie "P", e di n. 1 Buono Fruttifero emesso in data 13 maggio 1995.

Recatosi presso il competente ufficio per la riscossione, si è visto riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto: l'intermediario, infatti, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non avrebbe calcolato il tasso di interesse secondo quanto previsto originariamente a tergo del titolo ma sulla base dei nuovi rendimenti stabiliti per la serie "Q". L'incongruenza sulla liquidazione degli importi dovuti si è verificata anche in relazione al Buono emesso nel 1995.

Chiede, pertanto, che l'intermediario corrisponda la differenza tra il totale dovuto sulla base delle condizioni originariamente indicate sui titoli in esame e l'importo effettivamente liquidato dall'intermediario, oltre interessi legali, *"rimettendosi alle decisioni dell'ABF in merito alla quantificazione del buono emesso il 13 maggio 1995"*.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae*

dell'ABF.

Nel merito, precisa che:

- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- la funzione di trasparenza è stata pienamente assolta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13.06.1986, pertanto non si può ritenere che i ricorrenti non fossero a conoscenza del rendimento dei buoni in oggetto;
- per quanto concerne il BF n. ** 07 emesso nel 1995, è stato regolarmente utilizzato il modulo cartaceo della Serie "Q" nel periodo in cui erano in collocamento i Buoni della serie "Q";
- è pacifica quindi la mancanza di qualsivoglia errore di emissione, essendo il BF sottoscritto sul modulo cartaceo appositamente fornito per la serie Q di effettiva appartenenza – senza la necessità di alcun timbro correttivo – e i cui saggi di interesse furono stabiliti dal Ministero del Tesoro col citato Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Preliminarmente occorre tuttavia esaminare le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario resistente.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione n. 5676/2013, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29

luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o non rappresentati da strumenti finanziari» [...]. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell’emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all’elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell’ABF».

Venendo al merito del ricorso, la questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso di 3 BFP emessi in data 18 gennaio 1988, per i quali sono stati utilizzati dall’intermediario collocatore moduli della vecchia serie «P», quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q» e di un buono emesso in data 13 maggio 1995.

Il D.M. 13 giugno 1986, recante “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”, con il quale i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q» a decorrere dal 1° gennaio 1987, ammetteva, infatti, agli artt. 4 e 5 la possibilità di utilizzare moduli cartacei delle serie precedenti, salvo l’apposizione di “due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Esaminando i tre documenti cartolari emessi il 18 gennaio 1988 (nn. ***412, ***413 e ***414) si osserva che sono stati utilizzati moduli cartacei della serie «P», contenenti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sul fronte dei titoli è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica

percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade).

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento sin dalla decisione n. 5674/2013, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Sì che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 1317/2019, e 2344/2019; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).

Tali principi sono stati recentemente confermati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nella cui motivazione si legge *“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”*.

In applicazione dei su richiamati principi, questo Collegio, non può che confermare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei 3 BFP emessi il 18 gennaio 1988 (nn. ***412, ***413 e *** 414) per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione.

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al ventesimo anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dai titoli, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.

A soluzione diversa occorre invece giungere per il buono n. ***07 emesso in data 13 maggio 1995.

Nel caso specifico, il buono risulta essere stato emesso in un momento in cui era in collocamento la serie "Q". Sul fronte del buono non risulta apposto alcun timbro correttivo e non è indicata la serie di appartenenza; sul retro risulta apposto un timbro, poco leggibile, della serie "Q", che indica i rendimenti attesi fino al ventesimo anno; risulta inoltre presente una indicazione di sintesi relativa ai rendimenti per i successivi dieci anni.

In merito a tale BFP i ricorrenti dichiarano di rimettersi "*alle decisioni dell'ABF in merito alla quantificazione del buono emesso il 13 maggio 1995*": non risulta quindi formulata alcuna specifica contestazione nei confronti dell'intermediario resistente, posto che a sostegno della richiesta di rimborso viene fatto rinvio alle argomentazioni esposte in merito ai BFP della serie Q/P, anche se in relazione al titolo in parola non emerge alcuna contraddizione tra la tabella dei rendimenti originariamente indicati nel titolo e i tassi apposti con il timbro, posto che il modulo riporta solo questi ultimi.

La domanda *in parte qua* si risolve quindi nella richiesta al Collegio di espletare un'attività di natura "prettamente consulenziale", volta cioè alla mera quantificazione degli importi relativi alla liquidazione del buono oggetto di ricorso, rendendo, sul punto, il ricorso inammissibile.

La domanda proposta appare, infatti, priva di *causa petendi*, risolvendosi essenzialmente in una richiesta di verifica della legittimità dell'importo liquidato dall'intermediario. In un siffatto contesto di totale indeterminatezza della domanda, il ricorso finisce con l'atteggiarsi a strumento volto a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (cfr., da ultimo, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, n. 5882/2018, Collegio di Milano, n. 776/2021 e Collegio di Roma, n. 14238/2019). La domanda così come formulata dal ricorrente non può essere accolta poiché risulta del tutto generica ed indeterminata, essendo così priva dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn. 3 e 4 c.p.c. (ai sensi del quale "l'atto di citazione deve contenere...la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e le relative conclusioni.").

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 19164 del 24 agosto 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI